



# ACCORDO QUADRO

## Manutenzione straordinaria delle banchine e dei fondali nei porti di Olbia e Golfo Aranci

(Ai sensi dell'art. 54 c. 3 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.)



### Allegato 02: Capitolato speciale d'appalto

# DTN

Direzione Tecnica Nord

#### Il Gruppo di lavoro :

Geom. Caterina Pattitoni

Ing. Valentina Gallisai

#### Il Presidente :

Prof Avv. MASSIMO DEIANA

#### Il Segretario Generale

Avv. NATALE DITEL

#### Il Dirigente dell'Area Tecnica

Ing. ALESSADRO MELONI

#### Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. MAURO ORECCHIONI



## **ACCORDO QUADRO**

### **“Manutenzione straordinaria delle banchine e dei fondali nei porti di Olbia e Golfo Aranci”**

(art. 54 c. 3 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.)

## **CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE**



## **PREMESSA**

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna – Sede Territoriale di Olbia (in seguito denominata “AdSP” o “Stazione Appaltante”), al fine di garantire un adeguato ed efficace sistema di interventi di manutenzione ordinaria dei porti di propria competenza, intende concludere un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, per la realizzazione di tutti gli interventi che si rendessero necessari per la durata di due anni, o fino al raggiungimento dell'importo massimo previsto, a decorrere dalla sottoscrizione dell'Accordo medesimo. Il presente Capitolato detta la disciplina relativa all'Accordo Quadro, con l'indicazione delle norme generali che disciplineranno il rapporto, e quella relativa ai singoli contratti di affidamento degli interventi di manutenzione.



## **CAPITOLO 1 - Oggetto, forma e ammontare dell'appalto - Affidamento e contratto - variazioni delle opere**

### **Art. 1 - Oggetto dell'accordo quadro**

L'intervento è denominato ACCORDO QUADRO per la "Manutenzione straordinaria delle banchine e dei fondali nei porti di Olbia e Golfo Aranci" ai sensi dell'art. 54 c. 3 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, e ha per oggetto principale l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria degli arredi portuali e dotazioni di banchina, manutenzione dei fondali e rimozione di sedimenti dagli stessi, **nei porti di Olbia (Isola Bianca, porto Vecchio e Cocciani), Golfo Aranci e la banchina commerciale di Santa Teresa di Gallura.** Le opere saranno affidate al Soggetto aggiudicatario, secondo necessità e mediante contratto specifico o singolo affidamento. Nei casi urgenti, la commessa dei lavori potrà avvenire tramite comunicazione telefonica, e-mail o con qualunque altro mezzo idoneo a far fronte all'urgenza verificatasi, e comunque nei modi previsti dalla legge. L'esecuzione dell'appalto sarà regolato dal presente Capitolato Generale e dai Capitolati Specifici, così come definito dal Codice dei contratti pubblici, art. 54 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. Le prestazioni oggetto dell'accordo quadro, saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, secondo i prezzi a base di gara diminuiti del ribasso d'asta, secondo le modalità contenute nel presente documento. Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dal presente Accordo quadro. L'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi, dovrà, inoltre, adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone o cose relative ai lavori di cui al presente Accordo quadro. L'appalto è comprensivo dei servizi, delle somministrazioni, delle prestazioni, dei trasporti e dei noli necessari per mantenere in efficienza i fondali e delle banchine dei porti sopra citati, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale, e secondo le istruzioni che saranno impartite dal Direttore dei Lavori e/o RUP durante l'esecuzione; sono altresì a carico della ditta appaltatrice le varie assistenze per ogni tipologia di lavorazione. L'Impresa deve utilizzare la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi e assicurare, in ogni caso, un intervento tempestivo sui luoghi oggetto dei lavori. Per gli interventi che rivestono carattere d'urgenza e che costituiscono potenziale pericolo per la pubblica incolumità, l'Appaltatore dovrà dare immediato seguito ad ogni possibile intervento per la messa in sicurezza dell'area e mettere in atto tutte le prescrizioni impartite, con qualunque mezzo, dalla Stazione appaltante per i suoi tramite (RUP e DL). **In nessun caso sarà ammessa un'indolenza superiore alle 48 ore, nel recepire le istruzioni e gli ordini di lavoro impartiti, che costituirà causa di rescissione contrattuale.** Il presente Capitolato definisce la tipologia degli interventi eseguibili con riferimento ad un determinato arco di tempo. Gli interventi non sono determinati nel numero, ma resi



necessari in base alle necessità dell'AdSP. È prevista altresì l'esecuzione di interventi, imprevedibili ed urgenti, e comunque giudicati tali dalla Direzione Lavori e/o dal RUP, che per motivi di carattere di pubblica utilità dovranno avere luogo in pronta disponibilità, anche in ore notturne, prefestive e festive. L'ubicazione, la forma, il numero e l'entità dei lavori che sono oggetto dell'appalto e che dovranno essere realizzati in conformità delle vigenti disposizioni di Legge e con i criteri di buona tecnica risultano, oltre che dal presente Capitolato e dal Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Sardegna in vigore al momento della stipula del contratto, dalle indicazioni che verranno meglio precisate dalla Direzione Lavori all'atto esecutivo. Essendo la progettazione degli interventi direttamente condizionata dalle necessità, spesso imprevedibili, che si evidenzieranno durante il corso del presente Accordo quadro, non risulta possibile l'elaborazione a priori dei progetti esecutivi, pertanto all'atto dell'ordinativo sarà cura della Stazione Appaltante fornire all'Appaltatore le informazioni tecniche progettuali ritenute utili e necessarie al fine della definizione dell'intervento ordinato e della sua buona riuscita.

## **Art. 2 - Importo e categoria dei lavori**

Ai sensi dell'articolo 35 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., l'importo massimo delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro è stato stimato fino alla concorrenza di € 199.920,00 di cui € 196.000,00 per lavori soggetti a ribasso, € 3.920,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Il contratto è stipulato interamente "a misura", e il criterio per la scelta dell'offerta migliore sarà quella del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4 del Codice con esclusione automatica delle offerte anomale; l'elemento prezzo è costituito dal ribasso percentuale sull'elenco prezzi della Regione Autonoma della Sardegna anno 2018 che è posto a base di gara. I lavori rientrano nell'ambito della categoria OG7 (prevalente), e comprendono le tipologie di cui al codice 45252124-3, (Lavori di dragaggio e di pompaggio) e 50200000-7 (Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi a trasporti aerei, ferroviari, strade e servizi marittimi) del vocabolario comune per gli appalti pubblici, di cui all'art. 3 comma 1 lettera tttt) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Il ribasso percentuale offerto dall'Aggiudicatario in sede di gara sarà valido per tutto il periodo contrattuale e si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco, i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicarsi alle singole quantità e opere eseguite. L'importo del contratto specifico può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., e le condizioni previste dal presente Capitolato Generale. Il listino dei prezzi di riferimento, vigente al momento dell'espletamento delle gare d'appalto in oggetto è costituito dal **Prezzario dei LL.PP. della Regione Autonoma della Sardegna**. Qualora nel prezzario sopracitato non siano previsti prezzi per singole lavorazioni da eseguire, si procederà alla



formazione di nuovi prezzi mediante apposito “*verbale di concordamento*”, sottoscritto per accettazione dalla ditta aggiudicataria. L'importo totale degli oneri per la sicurezza verrà corrisposto in relazione agli effettivi apprestamenti di sicurezza adottati per ciascun intervento realizzato. Resta espressamente convenuto tra le parti che, qualora il complessivo ammontare degli ordinativi non dovesse raggiungere il valore limite dell'appalto, l'impresa aggiudicataria non potrà sollevare eccezioni di sorta nei confronti dell'ADSP.

### **Art. 3 - Descrizione sommaria delle opere**

Le opere sono riconducibili sia a lavori di manutenzione straordinaria degli arredi e dotazioni portuali che a lavori di movimentazione dei sedimenti eventualmente accumulatisi nei fondali dei Porti oggetto di intervento. Ciascun intervento comprende, oltre alla mano d'opera specializzata, al materiale occorrente per dare i lavori finiti a regola d'arte e alla eventuale fornitura delle apparecchiature richieste, anche il nolo di qualsiasi tipo di attrezzatura necessaria alla esecuzione dei lavori. L'AdSP si riserva l'insindacabile facoltà di prevedere quelle varianti che ritiene opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. L'Appaltatore, pertanto, è tenuto ad eseguire qualsiasi altra categoria di lavoro, anche se non compresa nell'Elenco prezzi, ma inerente alle opere ordinate.

### **Art. 4 - Categoria dei lavori**

Ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 ed in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere **OG7 – OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO (così come definita nell'Art. 79 del Reg. n. 207/10)**. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 107, 108 e 109 del Reg. D.P.R. n. 207/2010, i lavori appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili nel limite del 30% (trenta per cento) ai sensi dell'art. 105, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

### **Art. 5 - Durata dell'accordo quadro**

L'Accordo Quadro ha la durata massima **di 2 anni** dalla data del primo verbale di consegna dei lavori o comunque fino al raggiungimento dell'importo massimo previsto nell'arco dei 2 anni. Dalla data di scadenza dell'Accordo Quadro non potranno essere affidati ulteriori lavori, ma potranno essere regolarmente eseguiti e conclusi quelli già validamente assegnati. L'AdSP si riserva la facoltà di prorogare l'Accordo per il tempo strettamente necessario a completare la procedura di espletamento di una nuova gara e comunque entro la capienza finanziaria stanziata per il presente accordo.



L'esecuzione dei lavori sarà regolata dalle disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e da quelle impartite dalla Direzione dei Lavori. È facoltà dell'AdSP procedere in via d'urgenza, all'esecuzione delle prestazioni, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Se nel giorno fissato e comunicato, l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna degli interventi, il Direttore dei Lavori convoca l'appaltatore entro i successivi 10 giorni. I termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento del servizio, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

#### **Art. 6 - Caratteristiche delle prestazioni**

Le prestazioni che l'Appaltatore dovrà eseguire, verranno richieste mediante specifico incarico. Rilevata infatti la necessità dell'intervento e quantificato l'importo dello stesso, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) emette l'atto dispositivo dei lavori da eseguire, a seguito del quale il Direttore dei Lavori potrà convocare l'Appaltatore e consegnare formalmente i lavori, tramite ordine di servizio, il quale conterrà le informazioni necessarie alla regolare esecuzione:

- localizzazione dell'intervento;
- elaborati di progetto, se previsti, nel numero e tipologia individuati dalla Stazione appaltante in funzione dell'intervento o delle opere da realizzare;
- tempo utile espresso in giorni, concesso all'Appaltatore, per l'esecuzione delle opere;
- eventuali ulteriori prescrizioni di urgenza e sicurezza da mettere in atto in relazione alla natura dell'intervento.

Gli atti di affidamento e commessa delle opere da realizzare conterranno, ai sensi del punto b) della Determinazione n. 13/2004 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, anche disposizioni inerenti l'aspetto della sicurezza, sia per quanto riguarda le maestranze impegnate nelle esecuzioni delle lavorazioni, sia per quanto riguarda gli utenti delle opere oggetto d'intervento.



## CAPITOLO 2 - Disposizioni particolari riguardanti l'accordo quadro

### **Art. 7 - Osservanza del capitolato speciale d'appalto e di particolari disposizioni di legge**

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto. L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al d.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al d.m. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernente attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al d.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.

### **Art. 8 - Documenti che fanno parte del contratto**

Sono parte integrante del contratto di appalto, anche se non materialmente allegate, oltre al presente Capitolato speciale d'appalto, il Capitolato generale d'appalto, di cui al d.m. 145/2000 per quanto non in contrasto con il presente capitolato o non previsto da quest'ultimo, e la seguente documentazione:

- Relazione tecnica.
- Prezziario regionale della Regione Sardegna anno 2018.
- Tavole grafiche.
- Le polizze di garanzia.
- Capitolato Generale d'Appalto D.M. 145/2000 per quanto applicabile.

I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale d'appalto e l'elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.

Sono contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il Codice dei contratti (d.lgs. n.50/2016);





- il d.P.R. n.207/2010, per gli articoli non abrogati;
- le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
- delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC);
- le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto - capitolato speciale d'appalto - elenco prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi) - disegni. Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei lavori. L'appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

#### **Art. 9 - Qualificazione dell'appaltatore**

Per i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione dell'Appaltatore per le seguenti categorie e classifiche, così come richiesto dal bando di gara, dall'avviso o dall'invito a partecipare redatto dalla Stazione Appaltante e disciplinata dal Codice Appalti e dalla norma vigente.

Cod.	Descrizione	Importo	Classifica	% sul totale
OG7	Opere marittime e lavori di dragaggio	€ 196.000,00	fino a 258.000 €	100%

#### **Art. 10 - Modalità di affidamento e condotta dei lavori nell'ambito dell'accordo quadro**

Nel corso della vigenza dell'accordo quadro, l'Amministrazione provvederà ad affidare i lavori



all'impresa, attraverso comunicazione scritta contenente i dettagli e le specifiche delle opere richieste. Per i casi di urgenza l'affidamento potrà avvenire anche verbalmente, via e-mail o telefonicamente.

L'Impresa aggiudicataria dell'accordo quadro dovrà:

- a) istituire un ufficio recapito munito di telefono e di personale preposto alla ricezione delle commesse durante le ore lavorative, nonché, provvisto di segreteria telefonica e posta elettronica certificata, senza aggravio di spesa;
- b) indicare il nominativo ed il recapito telefonico della persona referente con cui conferire, nelle ore serali e nei giorni festivi senza ulteriore aggravio di spesa per la stazione Appaltante, per formulare le richieste di interventi oppure per rappresentare altre situazioni eccezionali;
- c) indicare il nominativo ed il recapito telefonico del Referente Tecnico al quale l'Amministrazione (in persona del RUP o del DL o di altro dipendente delegato) potrà rivolgersi per tutta la durata dell'accordo quadro. Il referente dell'impresa dovrà poter sottoscrivere gli ordinativi, curare per l'impresa l'esecuzione dei lavori di manutenzione e contattare giornalmente il Direttore dei Lavori e il RUP per ricevere eventuali ordini o disposizioni finalizzati a garantire il completamento regolare dei lavori appaltati. In sede di ordinativo l'Amministrazione provvederà a indicare gli interventi da eseguirsi, fermo restando che qualora nel corso dell'esecuzione si dovessero rendere necessarie prestazioni non previste inizialmente, dette prestazioni saranno contabilizzate e remunerate previa ratifica da parte del DL. I lavori affidati con le predette modalità ed eseguiti a regola d'arte saranno contabilizzati ad avvenuta ultimazione dell'intervento. Ciascun intervento di manutenzione verrà individuato di volta in volta e sarà autorizzato con ordine di servizio scritto, ogni ordine avrà un numero progressivo, firmato dalla Direzione Lavori e vistato dal RUP. Nell'ordine di servizio verrà stabilita la data di inizio e il tempo massimo per la esecuzione dell'intervento autorizzato. Eseguita la visita del DL, l'Impresa dovrà attenersi scrupolosamente agli ordini ricevuti, dovrà lavorare senza interruzione e con quel numero di operai che il DL riterrà necessari a condurre a termine i lavori nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine che lo stesso DL avrà fissato avendo riguardo dell'urgenza, della località e della importanza dei lavori. L'ordine dei lavori di cui sopra equivale alla consegna degli stessi e se l'Impresa non solleva alcuna eccezione, si intende che essa è a perfetta conoscenza di quanto deve fare e che la consegna è accettata senza eccezioni. In relazione a quanto disposto dal Direttore dei Lavori, ad alcuni interventi può essere riconosciuto il carattere d'urgenza e indifferibilità; sono quelli il cui ritardo nell'esecuzione non consente una sollecita eliminazione di stati di pericoli per l'incolumità e la salute di persone, oppure comporta una grave limitazione nell'uso dell'infrastruttura portuale. In tali casi all'Appaltatore verrà ordinato di effettuare il lavoro in pronto intervento, in qualsiasi



condizione operativa e anche in orario diverso da quello normale di lavoro, ivi compreso l'orario notturno e/o festivo. In tale situazione messo a conoscenza il RUP, il DL può affidare l'intervento tramite comunicazione verbale, telefonica e successivamente confermato con ordine di servizio scritto.

#### **Art. 11 - Presa visione dello stato dei luoghi:**

I partecipanti alla gara per l'aggiudicazione del presente Accordo quadro dichiarano, implicitamente, di conoscere lo stato dei luoghi e le aree della circoscrizione territoriale dell'AdSP.

#### **Art. 12 - Lavori**

La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata applicando i corrispettivi stabiliti nell'Elenco prezzi, al netto del ribasso d'asta, facendo riferimento al vigente Prezziario Regionale della Regione Autonoma della Sardegna anno 2018, formante parte integrante del presente capitolato.

#### **Art. 13 - Lavori in economia**

Le somministrazioni di operai, materiali, noli e trasporti per lavori in economia, che venissero fatte dall'Appaltatore per ordine dell'Amministrazione, saranno pagate con apposite liste settimanali da comprendersi nella contabilità dei lavori a prezzi di contratto. Per la manodopera, trasporti e noli, saranno liquidati secondo l'elenco prezzi di progetto, con applicazione del ribasso d'asta sulle spese generali (calcolate al 15%) e utili d'impresa (calcolati al 10%).

#### **Art. 14 - Lavori diversi non compresi in elenco**

Occorrendo lavori e somministrazioni non contemplati nell'Elenco prezzi, l'Amministrazione avrà facoltà di ordinarli all'Impresa che dovrà eseguirli a regola d'arte nei modi indicati alla Direzione Lavori. Ad essi verranno applicati nuovi prezzi, facendo riferimento al vigente Prezziario Regionale della Regione Sardegna anno 2018. Nel caso trattasi di specie di lavorazioni non comprese in tali elenchi, i nuovi prezzi verranno concordati in contraddittorio tra il Direttore dei lavori e l'Appaltatore, ed approvati dal RUP.

#### **Art. 15 - Lavori di pronto intervento da eseguirsi con somma urgenza**

a) In caso di necessità di interventi per calamità pubblica o di incombente pericolo per la pubblica e privata incolumità per i quali ricorrano i presupposti della massima urgenza, il RUP potrà ordinare, anche con semplice comunicazione telefonica, l'immediato intervento dell'Impresa e l'esecuzione dei lavori necessari.

b) Al fine di garantire la reperibilità degli interessati, la Ditta appaltatrice dovrà comunicare



preventivamente il nominativo e numero di telefono cellulare del referente per la Ditta appaltatrice, addetto al ricevimento delle comunicazioni di pronto intervento 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e indirizzo e-mail e PEC dell'impresa e del referente di cui al precedente punto.

c) I lavori necessari per l'eliminazione del pericolo saranno avviati immediatamente e riguarderanno anche quelli provvisori ritenuti utili, con particolare riferimento alla messa in sicurezza, segnalazione e interdizione delle aree interessate. Tali lavori dovranno essere consegnati nel più breve tempo possibile anche in orario notturno o in giornate festive.

d) La contabilizzazione delle opere realizzate avverrà, in contraddittorio col personale opportunamente delegato dalla Stazione appaltante, ovvero il Direttore dei lavori, il quale potrà far richiesta di un report fotografico e una relazione di avvenuto intervento.

e) Il mancato intervento nei tempi stabiliti, e comunque superiore alle 48 ore, oltre a costituire inadempienza contrattuale, determinerà l'assunzione di responsabilità da parte dell'Impresa di tutti i danni subiti da persone o cose, nonché dei danni subiti dalla Stazione Appaltante.

#### **Art. 16 - Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per opere in economia**

I prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni comprendono:

- a. per i materiali: ogni spesa per forniture, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro;
- b. per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché le note per le assicurazioni sociali, per gli infortuni ecc..
- c. per i lavori a misura ed a corpo: tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di passaggio, di deposito di cantiere, di occupazione temporanea e diversi mezzi d'opera provvisori nessuna esclusa, carichi, trasporti e scarichi in ascesa e discesa ecc., e quanto altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo anche se non esplicitamente detti e richiamati nei vari articoli dell'elenco prezzi. I prezzi medesimi per lavori a misura, in economia od a corpo, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto rischio e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.



## CAPITOLO 3 Clausole contrattuali

### **Art. 17 - Pagamenti**

L'Amministrazione procederà di norma, previa attestazione del DL della regolarità dei lavori eseguiti, al pagamento del corrispettivo degli ordini di servizio mediante emissione di fattura debitamente vistata per la regolare esecuzione dal Direttore dei Lavori e confermata dal RUP. La fattura dovrà essere emessa unicamente dopo specifica autorizzazione della Stazione appaltante, in formato elettronico, previa autorizzazione del RUP e verifica di conclusione dei lavori. Sulla fattura dovranno essere indicati:

- Ragione sociale e relativo codice fiscale della ditta appaltatrice;
- Numero C.I.G. identificativo dell'appalto
- Tipo e relativo periodo dei servizi effettuati
- Numero del Conto dedicato per il pagamento.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di presentazione previa verifica del DURC.

### **Art. 18 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii, sia nei rapporti verso l'AdSP sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/10 n. 136, l'aggiudicatario si impegna a fornire, a pena di nullità assoluta del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato su cui effettuare i relativi pagamenti, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

### **Art. 19 - Obblighi di riservatezza**

L'Appaltatore avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Appaltatore sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali. L'Appaltatore si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell'Amministrazione di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere



copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

#### **Art. 20 - Trattamento dei dati personali**

Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del **Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003** ("Codice della privacy" – Testo unico sulla Privacy della Repubblica italiana), **modificato** dal **Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018**, recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

#### **Art. 21 - Riferimenti legislativi**

Nell'esecuzione di tutte le prestazioni previste dalle presenti specifiche dovrà essere rispettato il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., e D.P.R. 207/2010 per le parti in vigore e tutte le vigenti normative in merito.

#### **Art. 22 - Responsabilità e garanzie assicurative**

##### **Cauzione provvisoria**

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., e rispettando il dettato dello stesso, l'offerta dei concorrenti dovrà essere corredata, a pena di esclusione dalla gara, da una **garanzia provvisoria** pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, tramite **fideiussione** rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art.106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art.161 del D.Lgs. 58/1998; *(si precisa che per gli intermediari che rilasciano garanzie fideiussorie si procederà a verifica della relativa abilitazione tramite consultazione degli elenchi pubblicati sul sito della Banca d'Italia).*



## Cauzione definitiva

Precedentemente alla stipula del contratto, su richiesta della stazione appaltante, l'Aggiudicatario è obbligato a costituire ai sensi dall'art. 103 comma 1) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., una garanzia fidejussoria da calcolarsi secondo previsto dal citato art.103 del medesimo decreto. L'Appaltatore, sarà tenuto a prestare, prima della stipula del singolo contratto, un deposito cauzionale definitivo in misura pari al dieci per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa, sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha altresì il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione, che provvede ad affidare il singolo contratto al concorrente che segue nella graduatoria di merito. **L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee, a condizione che in sede di offerta documentino il possesso del requisito nei modi prescritti dalle norme vigenti.** Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese siano certificate o in possesso della dichiarazione. In caso di riunione di concorrenti, le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale. L'importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria, o cauzione definitiva, determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per inesatto o mancato inadempimento e cessa di avere effetto solo alla data



di emissione dell'Attestazione di regolare esecuzione e dopo che l'Appaltatore avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l'estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti, inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per mano d'opera impiegata e la cui estinzione dovrà essere certificata dagli Enti o Istituti preposti. La garanzia dovrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata dai soggetti di cui all'art.93 comma 3 del D.lgs. 50/2016. La cauzione dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante; la firma che rilascerà la garanzia fideiussoria dovrà essere autenticata. La cauzione dovrà permanere fino alla scadenza del servizio. Nel caso di inadempienze contrattuali, la Stazione appaltante avrà il diritto di valersi in tutto o in parte della cauzione prestata e l'Appaltatore avrà l'obbligo di reintegrarla nel termine stabilito dalla Stazione appaltante stessa.

### **Polizza Assicurativa**

L'Affidatario sarà l'unico responsabile sia civilmente che penalmente per ogni danno a persone, beni mobili e immobili conseguenti all'esecuzione del servizio, anche se causati da eventi fortuiti, pertanto dichiara sollevati ed indenni da ogni molestia a giudizio, sia l'Amministrazione sia il personale preposto alla verifica e controllo per conto della stessa. È obbligo dell'Appaltatore, stipulare specifica polizza assicurativa R.C da ritenersi compensata nel corrispettivo dell'appalto, comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT) e per tutti i rischi a persone e/o cose, derivanti dall'assunzione del Servizio, con esclusivo riferimento all'appalto in questione e con validità non inferiore alla durata del servizio, per un massimale del sinistro non inferiore a 500.000,00 Euro. Tale polizza dovrà specificatamente prevedere l'indicazione che tra le "persone si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante, della Direzione dei lavori e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio svolto per conto dell'Autorità Portuale, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore a 500.000,00 Euro; dovrà specificatamente prevedere l'indicazione che tra le "persone si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante, della Direzione del servizio e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera. Il contratto assicurativo dovrà essere corredato di fotocopia integrale dei documenti contrattuali della compagnia (condizioni generali ed eventuali integrative od aggiuntive), dovrà decorrere dalla data di inizio e cessare alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione. **La polizza dovrà essere**





**trasmessa agli uffici competenti almeno 10 giorni prima dell'inizio del servizio.** Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo dei servizi in garanzia o agli interventi, per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Si precisa che la stipula della predetta polizza viene richiesta esclusivamente per una maggiore tutela della Stazione Appaltante e degli utenti del servizio, pertanto l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo l'aggiudicatario dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad essa imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo alla stessa la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione Appaltante, la quale sarà quindi tenuta indenne per eventuali danni non coperti dalle polizze assicurative, ed inoltre le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale, fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Le fidejussioni/polizze dovranno essere intestate all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'AdSP, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

#### **Art. 23 - Danni di forza maggiore**

Il compenso per danni delle opere è limitato all'importo dei lavori necessari per le riparazioni, computato in base alle condizioni e prezzi contrattuali. Tali lavori sono computati nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e quindi accreditati all'esecutore del contratto nei successivi stati di avanzamento e certificati di pagamento, come gli altri lavori contrattuali, al netto del ribasso d'asta. Non sono risarcibili i danni causati da forza maggiore al cantiere ed ai mezzi d'opera o alle provviste. Rimangono altresì a carico dell'esecutore del contratto i danni di forza maggiore arrecati a tutte le opere provvisorie, cioè alle opere che si rende necessario apprestare per eseguire i lavori appaltati.



## **Art. 24 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto, o sia da esse receduto, e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili. L'Appaltatore si obbliga inoltre, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16/bis, comma 10, della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Appaltatore e dei subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti. Qualora l'Amministrazione accerti che l'Appaltatore si è avvalso, per l'esecuzione del contratto, di personale non assunto regolarmente secondo le norme vigenti in materia e secondo le disposizioni di cui al presente capitolato, si procederà comunque a segnalare il fatto alle autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni penali e delle misure amministrative previste dalle norme in vigore. L'Appaltatore deve osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i.), nonché le disposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro. Nell'ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti l'Amministrazione, si riserva di effettuare, sulle somme da versare all'Appaltatore (corrispettivo) o da restituire (cauzione) una ritenuta forfetaria di importo pari all'inadempimento contributivo/retributivo riscontrato. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l'Amministrazione competente avrà dichiarato che l'Appaltatore si sia posto in regola. Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi,



l'Amministrazione ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.

#### **Art. 25 - Criteri di aggiudicazione e stipula contratto**

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà utilizzando il criterio di cui all'art.95 c.4 lettera a) del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., in favore della ditta concorrente che avrà offerto il minor prezzo rispetto a quello posto a base di gara. È facoltà dell'amministrazione aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta purché valida o di non procedere all'aggiudicazione, se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. È espressamente stabilito che l'impegno dell'aggiudicatario è valido dal momento stesso dell'offerta, mentre l'Amministrazione rimarrà vincolata soltanto ad avvenuta approvazione dell'aggiudicazione definitiva e stipula del relativo contratto. La stipula del contratto di appalto deve aver luogo entro il termine di **60 (sessanta)** giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 32, comma 8) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'aggiudicatario sarà tenuto a presentarsi all'ufficio preposto per gli adempimenti necessari alla stipula del contratto, secondo i tempi e le modalità che saranno indicate nella lettera di comunicazione aggiudicazione definitiva e stipula contratto. In caso di inadempienza agli obblighi di cui sopra l'Appaltatore incorrerà nella decadenza d'ogni suo diritto, ferma restando per l'Amministrazione ogni ulteriore azione per risarcimento danni con facoltà di procedere ad una nuova gara o all'eventuale aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

#### **Art. 26 - Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori**

L'impresa ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crede più conveniente per darli perfettamente compiuti nel rispetto dei termini contrattuali. L'AdSP si riserva, in ogni modo, il diritto di ordinare l'esecuzione di una determinata lavorazione entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che ritiene più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dal corretto funzionamento del Porto, dell'arrivo o della partenza delle navi, senza che l'Impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

#### **Art. 27 - Risoluzione del contratto**

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- b) con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice, nel caso



in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo:

- con riferimento a modifiche non "sostanziali" sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e);

- con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell'articolo 106;

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE. Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore, sono:

a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;

b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto. Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.. Il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula,



altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. Qualora le sospensioni ordinate dalla Direzione lavori o dal RUP durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la comunicazione della decisione assunta sarà inviata all'appaltatore nelle forme previste dal Codice e dalle Linee guida ANAC, anche mediante posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. In contraddittorio fra la Direzione lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procederà quindi alla redazione del verbale di stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, all'accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo. L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso l'Amministrazione avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior



danno. In ogni caso si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite nota inviata via PEC, per i seguenti casi:

- a) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- b) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, copertura assicurativa, obblighi di riservatezza, divieto di cessione del contratto e cessione del credito; sospensione dei lavori;

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 - comma 9bis - della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. L'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l'Accordo Quadro, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e, inoltre, in qualsiasi momento dell'esecuzione avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dall'art. 1464, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi all'Appaltatore tramite Posta Elettronica Certificata. In tal caso l'Amministrazione sarà tenuta al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Autorità;
- delle spese sostenute dall'appaltatore; - di un decimo dell'importo dei lavori non eseguiti calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite. Dalla data di comunicazione del recesso, l'aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione.

#### **Art. 28 - Divieto di cessione dell'accordo quadro, del contratto e cessione del credito**

È tassativamente vietata la cessione anche parziale dell'Accordo Quadro. La violazione di tale disposizione comporterà la risoluzione immediata dell'Accordo stesso e dell'eventuale contratto specifico affidato, l'incameramento della cauzione richiesta per l'Accordo Quadro e il relativo contratto specifico, nonché il risarcimento dei danni conseguenti e alle maggiori spese sostenute dall'Amministrazione. È altresì vietata la cessione anche parziale del singolo contratto, fatti salvi i casi



di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese. La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall'art. 187 del D.Lgs 50/2016. In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

#### **Art. 29 - Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare**

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione. Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione dei lavori direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento dell'Appaltatore, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l'Accordo, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori.

#### **Art. 30 - Ritardo nella esecuzione dei lavori e penali relative**

I termini per l'esecuzione dei lavori saranno riportati per iscritto, direttamente sul singolo ordine di lavoro o ordine di servizio del Direttore dei Lavori facente riferimento alla specifica lavorazione ordinata. Le inadempienze ed i ritardi nell'esecuzione delle opere saranno sanzionate con l'applicazione delle penali di seguito riportate:

- per ogni giorno di ritardo sui tempi stabiliti tramite ordine di intervento per l'espletamento di ciascuna prestazione, sarà applicata all'Appaltatore una penale pari a euro **100,00**.
- per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini imposti dal RUP/DL per il ripristino di opere non accettabili o danneggiate sarà applicata all'Appaltatore una penale pari a euro **100,00**.
- Per interruzione di servizio ingiustificata sarà applicata una penale pari a euro **150,00**

Le penali saranno detratte direttamente dal corrispettivo immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale dovuto alla Ditta aggiudicataria. Qualora la somma delle penali



superi il 10% dell'ammontare dell'appalto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il contratto e di far eseguire l'appalto ad altra Ditta, addebitando all'Appaltatore gli eventuali maggiori costi e gli altri eventuali ulteriori danni. Nel caso in cui l'Appaltatore non sia in grado, per ragioni indipendenti dalla sua volontà o per cause di forza maggiore, di ultimare le lavorazioni entro il termine stabilito, deve darne immediata comunicazione alla Stazione appaltante, che si riserva di controllare e concedere l'eventuale proroga del termine di ultimazione. Qualora i lavori fossero in ritardo per negligenza dell'Appaltatore, il Direttore dei Lavori redigerà una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori, sulla scorta della quale l'Amministrazione potrà procedere, previa comunicazione all'Appaltatore, ad affidare i restanti lavori ad altra impresa, addebitando allo stesso, a titolo di risarcimento l'intero importo sostenuto per l'esecuzione d'ufficio degli stessi.

#### **Art. 31 - Sospensione dei lavori**

L'Appaltatore non può sospendere i lavori in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione. L'eventuale sospensione dei lavori per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Amministrazione e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

#### **Art. 32 - Ultimazione dei lavori**

I lavori dovranno essere ultimati entro la data indicata nello specifico ordine di servizio o atto di affidamento. È possibile che una determinata opera possa avere la scadenza fissata oltre il biennio di validità dell'Accordo quadro, purché il suo affidamento sia formalizzato entro i due anni di validità dello stesso. Sospensioni e proroghe potranno ugualmente comportare la dilazione dei termini oltre il biennio di riferimento dell'Accordo quadro.

#### **Art. 33 - Proroghe**

L'appaltatore che per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le lavorazioni nei tempi pattuiti, potrà richiedere una proroga nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

#### **Art. 34 - Subappalto**

I lavori potranno essere subappaltati entro il limite stabilito dalla normativa vigente. Il concorrente che





intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016. In caso di subappalto l'Appaltatore resta responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto. L'Appaltatore, qualora in seguito affidi parte dei lavori in subappalto o a cottimo, fermi restando i presupposti e gli adempimenti di legge, deve richiedere apposita autorizzazione alla Stazione Appaltante la quale provvederà con le modalità di cui al art. 105, comma 7, del D. Lgs.50/2016 s.m.i.; trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento previo:

- a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto o cottimo con allegata la dichiarazione ex art. 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l'affidatario e il subappaltatore;
- b) verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nella lettera d'invito (cause ostative di cui all'art. 10 della Legge n. 575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto. Non saranno autorizzati subappalti e/o cottimi ad altre imprese sottoscrittrici l'Accordo Quadro.

Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori, sarà fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti della ditta/e subappaltatrice/i, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

### **Art. 35 - Consegna dei lavori - consegne parziali - inizio e termine per l'esecuzione**

**La prima consegna dei lavori all'appaltatore costituisce la data di decorrenza e validità dell'Accordo quadro e verrà effettuata entro 45 giorni** dalla data di registrazione del contratto, in conformità a quanto previsto dai documenti di gara. Il Direttore dei Lavori comunica con un congruo preavviso all'impresa affidataria il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine assegnato a tali fini, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'impresa affidataria sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, se si è dato avvio all'esecuzione del



contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoria. L'esecuzione d'urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. La redazione del verbale di consegna è subordinata all'accertamento da parte del Responsabile dei Lavori, degli obblighi di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; in assenza di tale accertamento, il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. Le disposizioni di consegna dei lavori in via d'urgenza su esposte, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. L'appaltatore, al momento della consegna dei lavori, se previsto, acquisirà dal coordinatore per la sicurezza la valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi o, in alternativa, l'attestazione di liberatoria rilasciata dalla competente autorità militare dell'avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito interessato. L'eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporterà la sospensione immediata degli stessi con la tempestiva integrazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei piani operativi di sicurezza, e l'avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell'articolo 91, comma 2-bis, del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i. L'appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i. Lo stesso obbligo fa carico all'appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori. L'appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 5 dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine, di cui al successivo articolo, per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori. L'appaltatore dovrà comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, l'ultimazione dei lavori non



appena avvenuta. La Direzione dei Lavori procederà subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

### **Art. 36 - Conto finale e avviso ai creditori**

Dopo aver ottenuto la documentazione tecnica relativa ai lavori, il Direttore dei Lavori redige il Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) secondo le disposizioni dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., parte vigente. In conformità all'art. 102 comma 2 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., il certificato di collaudo è sostituito negli appalti di cui al presente Accordo Quadro dal CRE e, come disposto dall'art. 237 del D.P.R. 207/2010, sarà emesso dal DL e confermato dal RUP, non oltre tre mesi dalla data di ultimazione degli stessi, e i cui contenuti sono espressi nell'art. 225 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale dei lavori dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del procedimento entro il termine perentorio di trenta giorni. All'atto della firma, non potrà iscriverne domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e dovrà confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del procedimento in ogni caso formula una sua relazione al conto finale. È sempre facoltà della Stazione appaltante, procedere con l'emissione di un certificato di collaudo, secondo le disposizioni degli artt. 215 e segg. del D.P.R. 207/2010. Durante l'esecuzione dei lavori l'Aggiudicataria può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto indicato nell'ordine di lavoro, nel contratto specifico e in tutti i suoi allegati. Salvo quanto disposto dagli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per le difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo diventi definitivo. Per lo stesso periodo l'appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si dovessero manifestare negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura di materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale). Tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori ad un anno, verranno trasferite alla Stazione Appaltante. All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il Responsabile del procedimento darà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguiranno i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento sarà stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti



verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo termine il Comune trasmetterà al Responsabile del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. Il Responsabile del procedimento inviterà l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimetterà al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

### **Art. 37 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore responsabilità dell'appaltatore**

Sono a carico dell'Appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al d.m. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto, alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori; in particolare anche gli oneri di seguito elencati:

- la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere;
- la recinzione del cantiere secondo le prescrizioni dell'eventuale Piano di Sicurezza ovvero della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, la sistemazione dei suoi percorsi in modo da renderne sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone;
- la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso depositati, nonché di tutti i beni di proprietà della Stazione Appaltante;
- la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dal RUP, dalla Direzione dei Lavori, o dal Coordinatore in fase di esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;
- il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati latitanti le opere da eseguire;
- l'eventuale fornitura di acqua potabile per il cantiere;
- l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto;
- la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera;



- le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero indicato dalla Direzione dei Lavori;
- l'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;
- il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto della Stazione Appaltante;
- l'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori;
- il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a piè d'opera, a sua cura e spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati a tali materiali e manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;
- la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al comma 17 dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza;
- il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Egli potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potrebbero derivarne dall'uso;
- la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 15 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- la trasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto che dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari;
- la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le



norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

- Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso di cui all'articolo 2 – Importo e categoria dei lavori del presente Capitolato. Detto eventuale compenso è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerta ribasso contrattuale.
- L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

### **Art. 38 - Difetti di costruzione e garanzia**

La garanzia per i danni causati da difetti dei prodotti incorporati nella costruzione o funzionalmente collegati e annessi, così come definiti al successivo art. 24, si estenderà per dieci anni dalla data della consegna dell'opera, o dalla data dell'approvazione del DL delle lavorazioni e comprenderà, in ogni caso e a carico dell'appaltatore, quanto necessario al completo ripristino della funzionalità di progetto, compresi la ricerca del guasto e il ripristino delle opere murarie e di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni. È fatto salvo il diritto della Stazione appaltante al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra. Se nei dieci anni successivi alla data di consegna, l'opera, per difetto degli interventi eseguiti dall'Appaltatore, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti tali da ridurne le normali condizioni di godimento, l'Appaltatore è responsabile ed è tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti (art. 1669 C.C.).



### **Art. 39 - Gravi difetti da assoggettare a garanzia decennale (artt. 1667 e 1669 C.C.)**

Ai fini del presente articolo sono da considerare gravi difetti, e quindi da assoggettare a garanzia decennale, relativamente ai soli interventi eseguiti dall'appaltatore, il mancato, l'insufficiente o il prematuro deterioramento di strutture, manufatti e dotazioni di banchina, rispetto alla durata garantita, soggetti a normale usura e operatività portuale, anche se regolarmente mantenuti (es. bitte, golfari, parabordi, scalette di sicurezza e paraspigoli in acciaio, ecc.).

### **Art. 40 - Danni per cause di forza maggiore**

L'Appaltatore denuncerà eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore, con ogni possibile urgenza e comunque non oltre 3 giorni dal verificarsi dall'evento. Il compenso sarà limitato all'importo dei lavori necessari per ripristinare i danni, valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto, con esclusione delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera. Qualora il compenso delle opere di ripristino non trovi adeguata individuazione nei prezzi di contratto, si procederà alla formazione di nuovi prezzi. L'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti che dovessero rimanere inalterate sino a che non sia stato eseguito l'accertamento dei fatti. Nessun compenso però sarà dovuto per danni prodotti da forza maggiore, quando essi siano imputabili anche alla negligenza dell'Appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere e che non abbiano osservato le regole d'arte o le prescrizioni del DL. L'onere di ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa. Il compenso per danni alle opere è limitato all'importo dei lavori necessari per le riparazioni, al netto del ribasso d'asta. Rimangono altresì a carico dell'Appaltatore, i danni di forza maggiore arrecati a tutte le opere provvisorie, cioè alle opere che si rende necessario apprestare per eseguire i lavori appaltati.



## **CAPITOLO 4 - Disposizioni riguardanti l'Appaltatore**

### **Art. 41 - Osservanza regolamento UE sui materiali**

La progettazione, i materiali prescritti e utilizzati nell'opera dovranno essere conformi sia alla direttiva del Parlamento Europeo UE n.305/2011 sia a quelle del Consiglio dei LL.PP. Le nuove regole sulla armonizzazione e la commercializzazione dei prodotti da costruzione che sono contenute nel Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106, riguardante il "Regolamento dei prodotti da costruzione". L'appaltatore, il progettista, il direttore dei lavori, il direttore dell'esecuzione o il collaudatore, ognuno secondo la propria sfera d'azione e competenza, saranno tenuti a rispettare l'obbligo di impiego di prodotti da costruzione di cui al citato Regolamento UE. Anche qualora il progettista avesse per errore prescritto prodotti non conformi alla norma, rendendosi soggetto alle sanzioni previste dal D.lgs. 106/2017, l'appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto alla Stazione appaltante ed al Direttore dei lavori il proprio dissenso in merito e ad astenersi dalla fornitura e/o messa in opera dei prodotti prescritti non conformi. Particolare attenzione si dovrà prestare alle certificazioni del fabbricante all'origine, che, redigendo una apposita dichiarazione, dovrà attestare la prestazione del prodotto secondo le direttive comunitarie.

### **Art. 42 - Provvista dei materiali**

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'Appaltatore ha facoltà di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati all'ordine dei lavori. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti. Qualora richiesto dalla DL e prima della loro posa in opera, l'Appaltatore dovrà fornire le schede tecniche e di sicurezza dei materiali da impiegare nelle lavorazioni al fine di determinare la loro conformità agli elaborati contrattuali ed ai livelli di qualità richiesti. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi. A richiesta della Stazione Appaltante l'Appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.

### **Art. 43 - Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti**

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il Direttore dei Lavori può





prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità e/o convenienza. Nel caso in cui il cambiamento comporti una differenza in aumento o diminuzione del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si procede alla determinazione del nuovo prezzo. Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'Appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, che riporti l'espressa approvazione del RUP. In tal caso si applica l'articolo 16, comma 2 del Capitolato Generale d'Appalto.

#### **Art. 44 - Smaltimento rifiuti e disposizioni ambientali**

I materiali eliminati dagli impianti (tubazioni, coperture, macchine, parabordi ecc.) dovranno essere constatati in contraddittorio e successivamente allontanati a cura e spese dell'Impresa Appaltatrice quando, a giudizio del Direttore dei Lavori, siano ritenuti non riutilizzabili. Lo smaltimento dei rifiuti, (residui di demolizione, materiali provenienti da scavi, contenitori di vernici, guaine ecc.) dovrà avvenire nelle forme e nei modi congruenti alla natura e tipologia dei rifiuti stessi secondo le vigenti normative di carattere ambientale. Delle modalità di smaltimento dovrà essere prodotta e consegnata alla Stazione Appaltante opportuna documentazione probatoria dell'avvenuto smaltimento nelle forme di legge (FIR, ricevute della discarica autorizzata ecc). I materiali riutilizzabili dovranno essere caricati, trasportati, scaricati, accatastati, inventariati e conservati nel luogo che sarà indicato dalla AdSP per un eventuale successivo riutilizzo senza che per questo l'Appaltatore possa esigere compensi di alcun tipo e natura. Lo smaltimento, qualora non compreso all'interno della descrizione della voce di tariffa, verrà compensato con individuazione della relativa voce negli Elenchi Prezzi contrattuali. Eventuali attività di smaltimento di carattere eccezionale (per motivi di ingombro, peso o genere) saranno oggetto di singola valutazione economica a insindacabile giudizio della Stazione appaltante. In generale dovrà essere evitata, nell'esecuzione delle lavorazioni, qualsiasi forma di inquinamento dell'aria, del suolo e dell'acqua. Particolare attenzione dovrà essere prestata per evitare cadute di materiale in mare. Nel qual caso l'Appaltatore rimane comunque sempre responsabile, obbligandosi al salpamento, recupero o qualsiasi altra operazione necessaria alla risoluzione del problema, a propria cura e spese. Ogni zona di intervento, per quanto possibile, dovrà essere delimitata opportunamente e, al termine dei lavori, lasciata libera da qualsivoglia rifiuto/materiale/attrezzatura utilizzata.

#### **Art. 45 - Rinvenimenti**

Nel caso la verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del d.lgs. 50/2016 risultasse negativa, al successivo eventuale rinvenimento di tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico esistenti nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, si applicherà



l'art. 35 del Capitolato generale d'appalto (d.m. 145/2000); essi spettano di pieno diritto alla Stazione Appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso dei loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della Direzione dei Lavori, ovvero nel sito da questi indicato, che redigerà regolare verbale in proposito da trasmettere alle competenti autorità. L'appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante. Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

#### **Art. 46 - Precauzioni particolari**

L'Appaltatore dovrà tener presente quanto segue:

- a) che i lavori di manutenzione saranno eseguiti in ambiti portuali all'interno dei quali possono essere presenti impianti, strutture fisse o mobili, imbarcazioni, unità navali, ecc. per le quali dovrà essere garantita la più valida protezione.
- b) l'Appaltatore sarà responsabile di eventuali danni a detti impianti, strutture fisse o mobili, imbarcazioni, unità navali, ecc.
- c) che i lavori potranno subire dei rallentamenti o delle sospensioni per necessità derivanti dalla operatività portuale o dalle condizioni meteo marine senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi aggiuntivi.

#### **Art. 47 - Ordini diretti agli operai**

Gli operai dell'Impresa debbono obbedire ad ogni ordine che il tecnico incaricato della Direzione Lavori intenda impartire direttamente in caso di necessità o di urgenza. In qualunque momento, la Direzione Lavori potrà ordinare l'allontanamento dal lavoro di quegli operai che si dimostrino indisciplinati e non idonei.

#### **Art. 48 - Responsabilità dell'impresa**

L'Appaltatore sarà direttamente responsabile di tutti i danni che potranno avvenire in seguito alla esecuzione dei lavori, tanto alle persone quanto alle cose. A tal uopo procederà con le debite cautele e circospezioni, adottando tutte quelle misure e precauzioni necessarie per evitare danni alle persone e cose attenendosi a tutte le leggi dello Stato e regolamenti locali, senza che occorra ordine o richiamo dell'Ufficio di D.L. L'Appaltatore si obbliga a sollevare e tenere indenne l'AdSP e il suo personale da ogni responsabilità e dai danni subiti da persone o cose, tanto dell'AdSP che di terzi, in dipendenza



di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. L'Appaltatore si obbliga altresì a tenere indenne l'AdSP da ogni pretesa avanzata dal personale per l'attività svolta.

#### **Art. 49 - Trattamento e tutela dei lavoratori**

Nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, è fatto obbligo all'Appaltatore di applicare e far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni economiche e normative previste dal CCNL di riferimento e dagli accordi integrativi vigenti nella provincia in cui vengono eseguiti i lavori. L'Appaltatore si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui al precedente comma anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. All'applicazione ed al rispetto dei contratti predetti deve sottostare anche l'Appaltatore eventualmente non aderente alle associazioni di categoria stipulanti o che receda da esse, ed indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. Nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, l'Appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. L'Appaltatore ha l'obbligo di rispondere dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

#### **Art. 50 - Sicurezza**

L'Appaltatore non è obbligato ad osservare, le misure generali di tutela sui luoghi di lavoro del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 **per le operazioni svolte in mare** così come previsto dall'art.88 c.2 lett.f) del citato Decreto. L'Appaltatore è obbligato ad osservare, **per le operazioni effettuate a terra**, le misure generali di tutela sui luoghi di lavoro di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", allegato XIII allo stesso Decreto, nonché le altre disposizioni del medesimo Decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

L'Appaltatore è obbligato al rispetto di quanto indicato nel "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze - D.U.V.R.I.", redatto ai sensi dell'art.26, commi 3 - 5 - 6 del D.lgs. 81/2008, allegato al contratto. L'Affidatario assume l'obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le norme di sicurezza di carattere generale e particolare vigente in ambito portuale o che venissero emanate. L'Impresa provvederà alla:

- Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei Lavoratori, ai sensi del D.lgs. n.81 del 09/04/08 (ex art. 4 D. Lvo 626/94);



- Elaborazione delle procedure di sicurezza che verranno applicate per l'espletamento dei lavori oggetto dell'appalto;
- Informazione e formazione del proprio personale adibito al servizio oggetto dell'Appalto;
- Sorveglianza Sanitaria;
- Predisposizione di tutte le attrezzature necessarie e loro regolare manutenzione;
- Predisposizione e fornitura dei dispositivi di protezione personale e/o collettiva;
- Designazione di personale addestrato al Primo Soccorso e lotta agli incendi, predisposizione delle procedure da adottarsi in caso d'infortunio;
- Designazione dei Responsabili della Sicurezza per il Servizio oggetto dell'Appalto;
- Fornitura di ogni altra informazione ritenuta utile ai fini della Prevenzione e Protezione dei rischi lavoratori connessi ai lavori oggetto del presente appalto.

Quanto sopra dovrà essere contenuto nel documento denominato "Piano per la sicurezza fisica dei lavoratori", che dovrà essere consegnato in copia all'AdSP. La predisposizione ed emissione di procedure di lavoro specifiche per lavorazioni rientranti nell'ambito dell'art. 26 del D.lgs. n.81 del 09/04/08, sarà oggetto di opportuna valutazione congiunta, da effettuarsi prima dell'inizio dei lavori. Il Responsabile della Sicurezza designato dall'Impresa Affidataria è responsabile del rispetto del piano di Sicurezza o dei piani di sicurezza da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione del servizio, siano queste subappaltatrici autorizzate, associate o consorziate. Il "Responsabile della Sicurezza" dovrà direttamente o attraverso propri preposti, assicurare la prevenzione d'infortuni ed incidenti e l'igiene del lavoro come previsto nel "Piano di sicurezza". Il "Responsabile della Sicurezza" sul lavoro dovrà essere sempre reperibile e nel caso di assenza motivata, dovrà delegare le sue funzioni ad un sostituto avente pari capacità ed esperienza, fornendo immediatamente comunicazione di tale delega alla Stazione Appaltante. La S.A., fermo restando i rispettivi ambiti di responsabilità e senza assumersi di conseguenza alcuna responsabilità a riguardo, si riserva il diritto di effettuare in ogni momento ispezioni ed accertamenti sull'applicazione di quanto contenuto nel piano di sicurezza, sia tramite Enti preposti a tale compito o tramite Terzi. L'Appaltatore dovrà notificare immediatamente alla stazione Appaltante, oltreché alle Autorità ed Enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione del servizio da parte dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori, che abbia coinvolto personale e/o mezzi dell'Appaltatore o degli eventuali Subappaltatori e/o causato danni o perdita di proprietà. L'Appaltatore dovrà predisporre e trasmettere alla Stazione appaltante, copia del rapporto di incidente/infortunio entro 1 (una) settimana dal suo verificarsi. La Stazione appaltante, fermo restando i rispettivi ambiti di responsabilità e senza assumersi di conseguenza alcuna responsabilità al riguardo, si riserva il diritto di condurre un'indagine indipendente sulle cause dell'avvenuto incidente/infortunio, sia direttamente, sia tramite Enti preposti



a tale compito o tramite Terzi.

#### **Art. 51 - Definizione delle controversie.**

Tutte le vertenze di qualunque natura (tecnica, giuridica, amministrativa, ecc.) e senza nessuna esclusione, che dovessero sorgere tra l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e l'Impresa appaltatrice, sia durante l'esecuzione del contratto quanto al suo termine, non definite mediante accordo bonario, dovranno essere deferite al Giudice Ordinario con l'esclusione del sistema arbitrale. Il foro competente è quello di Tempio Pausania. Qualora nel corso dei lavori l'appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo complessivo superi il limite del 10% dell'importo contrattuale, il Direttore dei Lavori ne dà immediata comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione in merito. Il Responsabile Unico del Procedimento, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore, nel termine di novanta giorni all'apposizione dell'ultima riserva, acquisisce la relazione riservata del DL e dove costituito, dall'organo di collaudo e, sentito l'affidatario formula all'Amministrazione proposta motivata di accordo bonario secondo il disposto dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Entro sessanta giorni dalla proposta di cui sopra, L'Amministrazione delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'affidatario. Qualora non si proceda all'accordo bonario come più sopra precisato e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita alla competenza del Giudice Ordinario. Al riguardo trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 34 del Capitolato Generale approvato con D.M.LL.PP. 19.4.2000 n. 145.

#### **Art. 52 - Norme per la misurazione e la valutazione dei lavori**

La quantità dei lavori e delle provviste sarà determinata a misura, a peso, a corpo, in relazione a quanto previsto nell'elenco dei prezzi. Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse risultino maggiori di quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla Direzione, le eccedenze non verranno contabilizzate. Soltanto nel caso in cui la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione. In nessun caso saranno tollerate dimensioni e quantità minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico dell'Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo. Tutti i prezzi sono riferiti ad opere e prestazioni eseguite a regola d'arte, secondo le norme di legge, le normative tecniche applicabili degli Enti Normatori nazionali (UNI e CEI) ed internazionali (CEN, CENELEC, ETSI, ISO, IEC, ITU-T e CIE) e le indicazioni e prescrizioni del Capitolato generale e dei Capitolati Speciali d'Appalto delle Opere



Pubbliche di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Amministrazione Lavori Pubblici. In ottemperanza all'art. 32 del D.P.R. n. 207/2010, i prezzi delle varie categorie d'opera comprendono i compensi per spese generali ed utile d'impresa, per tenere conto degli oneri derivanti da una conduzione organizzata e tecnicamente qualificata del cantiere, nella misura del 15 % per le spese generali e del 10% quale utile d'impresa. I prezzi in elenco sono riferiti a lavori che si svolgono senza particolare difficoltà di accantieramento, in condizioni ordinarie.

### **Art. 53 - Tracciamento delle opere e segnalazioni**

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il tracciamento di tutte le opere. Per le verifiche del tracciamento, come per ogni altro rilievo o scandaglio che la Direzione Lavori giudicasse utile per l'interesse del lavoro, l'Appaltatore sarà tenuto a somministrare ad ogni richiesta ed a tutte sue spese, il materiale necessario per l'esecuzione, come gli strumenti geodetici, misure metriche, sagole, scandagli, segnali fissi e galleggianti notturni e diurni, a fornire le imbarcazioni ed il personale di ogni categoria idoneo per l'esecuzione di simili operazioni. L'Appaltatore dovrà inoltre attenersi a quelle precise prescrizioni che, riguardo alla forma, dimensioni, numero e qualità dei segnali, saranno indicate dalla Direzione Lavori. L'Appaltatore ha inoltre l'obbligo di provvedere, durante tutta la durata dei lavori e fino al collaudo, alle segnalazioni per la sicurezza della navigazione secondo quanto verrà prescritto dalle competenti Autorità Marittime e dalla Direzione dei Lavori. Tutte le volte che per mareggiate o per altra causa i segnali messi in sito venissero rimossi, l'Appaltatore ha l'obbligo di ripristinarli immediatamente a proprie cure e spese. L'Appaltatore è l'unico responsabile della conservazione e manutenzione dei segnali nella loro giusta posizione e delle conseguenze che possono derivare da ogni loro spostamento che avvenga per qualsiasi causa, anche di forza maggiore. In particolare l'Appaltatore sarà completamente responsabile del versamento dei materiali di riempimento e di ogni opera che fosse eseguita al di fuori degli allineamenti senza poter invocare a suo discarico la circostanza di un eventuale spostamento dei segnali, od altra causa. Il materiale che risultasse fuori degli allineamenti non sarà contabilizzato ma, se richiesto dalla Direzione Lavori, dovrà essere rimosso o salpato a totale carico dell'Appaltatore.

### **Art. 54 - Prescrizioni relative ai materiali**

#### **Acqua**

L'acqua occorrente per lo spegnimento della calce, per la formazione dei calcestruzzi e delle malte, per le murature in genere deve essere dolce e priva di sostanze aggressive. In casi particolari la Direzione dei Lavori potrà autorizzare per iscritto, previo accertamento con opportune analisi, l'impiego di acqua di mare nell'impasto dei conglomerati cementizi non armati, purché l'acqua sia



scevro da impurità e materiali in sospensione e purché il grado di salinità non sia superiore al 40%.

### **Sabbie**

Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o altre materie nocive, essere di tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere grana omogenea, e provenire da rocce con elevata resistenza alla compressione. Sottoposta alla prova di decantazione in acqua, la perdita in peso della sabbia non dovrà superare il 2%. Le sabbie che contenessero cloruri e/o materie terrose, argillose, limacciose, pulverulente, friabili, eterogenee, ecc. saranno rifiutate dalla Direzione dei Lavori. La qualità delle sabbie e la quantità di materie organiche in esse contenute verranno controllate, per l'accettazione, con le modalità prescritte dalle norme vigenti. La Direzione dei Lavori si riserva la facoltà di sottoporre la sabbia ad una o più prove per la ricerca delle impurità limose, argillose e dei cloruri che fossero in essa contenute. La sabbia utilizzata per le murature, per gli intonaci, le stuccature, le murature a faccia vista e per i conglomerati cementizi dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.M. 14 gennaio 2008 e dalle relative norme vigenti. La granulometria dovrà essere adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera. E' assolutamente vietato l'uso di sabbia marina. La sabbia da impiegare per costruzioni stradali dovrà rispondere alle prescrizioni di cui al fascicolo 4/1953, edito dal CNR - Commissione studi dei materiali stradali - "Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali" e successivi aggiornamenti. Le calce aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione delle norme tecniche vigenti; le calce idrauliche dovranno altresì corrispondere alle prescrizioni contenute nella legge 595/65 (Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici), ai requisiti di accettazione contenuti nelle norme tecniche vigenti, nonché alle norme UNI EN 459-1 e 459-2.

### **Cementi e agglomerati cementizi**

Devono impiegarsi esclusivamente i cementi previsti dalle disposizioni vigenti in materia (legge 26 maggio 1995 n. 595 e norme armonizzate della serie EN 197), dotati di attestato di conformità ai sensi delle norme UNI EN 197-1 e UNI EN 197-2. A norma di quanto previsto dal Decreto 12 luglio 1999, n. 314 (Regolamento recante norme per il rilascio dell'attestato di conformità per i cementi), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge 595/65 (e cioè cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 595/65 e all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potrà essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi. I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall'umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.



## **Cemento**

Il cemento da impiegare deve essere pozzolanico o di altoforno (o in generale solfato- resistente) nei tipi normale (R 325) e ad alta resistenza (R 425). Il cemento deve essere sempre di recente preparazione e fornito in sacchetti bene asciutti, o sfuso per essere conservato in silos. Per tutto quanto si riferisce ai cementi, si prescrive l'osservanza delle norme vigenti.

## **Pozzolana**

La pozzolana deve essere ricavata da strati mondi da cappellaccio ed esente da sostanze eterogenee, da parti inerti e a granulometria grossolana; qualunque sia la sua provenienza, deve rispondere a tutti i requisiti prescritti dalle norme vigenti.

## **Pietre da taglio**

Le pietre da taglio di ogni genere per coronamenti, rivestimenti di qualunque tipo devono provenire dalle migliori cave e soddisfare alle condizioni di forma e dimensioni prescritte. Le pietre devono essere sempre tratte dai banchi più compatti, essere di grana omogenea, prive di scaglie e brecce, di vene, macchie, caranfole, spaccature, nodi, pomice ed altri difetti e corrispondere alle norme vigenti.

## **Misto di cava (o tout-venant)**

Nei nuclei di scogliere, rinfianchi, riempimenti e simili il misto di cava deve essere di dimensioni comprese tra 0,02 cm e 50 cm, non solubile, privo di frazioni limose o argillose e di sostanze organiche.

## **Legname**

Il legname deve essere sempre bene stagionato ed asciutto, a fibra diritta, sana, senza nodi, fenditure, tarli ed esente da qualunque altro difetto che, dalla Direzione dei Lavori, fosse giudicato incompatibile con la regolare esecuzione dei lavori. Il legname deve soddisfare alle condizioni delle vigenti norme UNI sulle prove di accettazione. I materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione. Il loro impiego nella preparazione di malte e conglomerati cementizi dovrà avvenire con l'osservanza delle migliori regole d'arte. Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 459 - UNI EN 197 - UNI EN ISO 7027-1 - UNI EN 413 - UNI 9156 - UNI 9606. Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

## **Art. 55 - Calcestruzzi**

Verranno valutati in base al volume effettivo risultante da misure geometriche, deducendo i vuoti di sezione superiore a 0,20 m<sup>2</sup>. Nel prezzo per m<sup>3</sup> è di norma compreso, ove non diversamente precisato nel prezzo di elenco, l'onere delle casseforme, i pontili di servizio per il versamento, i ponteggi per il sostegno dei casseri, le operazioni per il disarmo, nonché quelle per la formazione dei giunti e la





vibratura, se prescritta nell'elenco prezzi. Nei prezzi unitari dei calcestruzzi per cemento armato è, invece, esclusa la fornitura e posa in opera dell'armatura in acciaio.

#### **Art. 56 - Acciaio di armatura**

Verrà valutato a peso diretto in kg, a lavorazione e posa in opera ultimata senza tener conto dello sfrido, ovvero in base a misure lineari applicando il peso specifico.

#### **Art. 57 - Opere in ferro**

Tutte le opere in ferro saranno valutate a peso che sarà determinato a spese dell'impresa con pesatura diretta prima della loro posa in opera. Nei prezzi di elenco sono compresi e compensati l'esecuzione dei necessari fori e incastri nelle murature, le sigillature, la malta di cemento, nonché la pitturazione con due mani di antiruggine.

#### **Art. 58 - Parabordi**

Saranno valutati a unità e tenendo in considerazione le caratteristiche meccaniche e le dimensioni; nel prezzo sono comprese la formazione dei fori, ferramenta, la mano d'opera e i materiali per il fissaggio dei parabordi. Prima di procedere alla fornitura e installazione dei parabordi l'Impresa è tenuta a predisporre, a propria cura e spese, ed a sottoporre all'approvazione della Direzione dei Lavori:

- i disegni dei particolari costruttivi dei parabordi, completi di tutte le quotature, con i dettagli ed il posizionamento dei dispositivi di ancoraggio del parabordo;
- le schede tecniche dei parabordi comprovanti la rispondenza alle specifiche tecniche richieste sia del parabordo che dei materiali costituenti il parabordo;

Prima di procedere alla posa in opera dei parabordi l'impresa è tenuta a predisporre a propria cura e spese, ed a sottoporre alla approvazione della Direzione dei Lavori, i certificati dei test comprovanti la rispondenza alle specifiche tecniche richieste. In ogni caso l'Appaltatore sarà sempre obbligato a garantire, a propria cura e spese, tutte le prove richieste dalla Direzione dei Lavori sui parabordi e sui materiali impiegati, da eseguirsi presso laboratori ufficiali e/o presso la fabbrica produttrice secondo le procedure previste dalle normative internazionali. Inoltre, ad ultimazione dei lavori, la ditta dovrà produrre un certificato di garanzia, avente validità dodici mesi a decorrere dalla data del certificato di collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione), contro ogni difetto che sia direttamente attribuibile ad errori di costruzione, installazione e produzione.

#### **Art. 59 - Noleggi**

Per l'applicazione del prezzo di noleggio di macchinari in genere, il noleggio si intenderà corrisposto



soltanto per quelle ore in cui essi saranno stati effettivamente in attività per conto dell'Amministrazione.

#### **Art. 60 - Salpamenti**

Nell'interesse della riuscita dell'opera e della sua economia, la Direzione dei Lavori può ordinare all'Appaltatore qualunque salpamento sia all'asciutto sia in acqua. Il materiale salpato, ove debba essere impiegato nella costruzione della scogliera, prenderà il posto che gli compete, secondo le norme del presente Capitolato e le altre istruzioni che potrà impartire in merito la Direzione dei Lavori e verrà pagato con il relativo prezzo di elenco. Si precisa che nulla sarà dovuto all'Appaltatore per salpamenti effettuati senza ordine scritto della Direzione dei Lavori, o eseguiti non già allo scopo di sistemare in opera il materiale nella sede appropriata, ma solamente per rimuoverlo dal luogo dove, per qualunque ragione, non possa utilmente rimanere.

#### **Art. 61 - Scarificazione di solette in c.a. e pavimentazioni esistenti**

Le scarificazioni delle solette in c.a. consistono nella demolizione meccanica del copriferro e di parte del calcestruzzo sottostante il ferro, in modo da ottenere incassi nell'ordine minimo di 5 cm di spessore ed, al contempo, mettere a nudo le armature esistenti. Le operazioni possono essere eseguite con l'ausilio di martello pneumatico manuale o meccanico, a seconda delle dimensioni dell'area da scarificare e della tenacità del copriferro. La superficie scarificata dovrà essere successivamente pulita ed i ferri dovranno essere assoggettati a spazzolatura. Nel caso in cui alcuni elementi o spezzoni di armatura dovessero risultare danneggiati dalle attività di scarificazione o affetti da eccessiva corrosione, dovrà predisporre a cura e spese dell'Appaltatore la loro sostituzione o, in alternativa dove possibile, la loro protezione con prodotti protettivi antiossidanti di idonea qualità. La scarificazione non deve provocare l'apertura di fessure o danni alle parti di calcestruzzo limitrofe all'area di intervento.

#### **Art. 62 - Arredi della sovrastruttura di banchina**

L'Impresa, prima di iniziare il getto della sovrastruttura, deve controllare se nelle zone interessate siano stati posizionati accuratamente le bitte, le scalette, gli anelli alla marinara, le piastre per passerelle, le botole, gli ancoraggi delle vie di corsa dei mezzi meccanici, le piastre di ancoraggio, gli attacchi dei parabordi e lo spigolo di acciaio. Tutte le parti metalliche che, pur ancorate, rimarranno all'esterno del calcestruzzo, devono essere verniciate preventivamente nelle parti non a contatto con i getti, con una mano di minio o di altro prodotto equivalente per evitare l'ossidazione e, dopo il montaggio, con due mani di vernice. I materiali ferrosi per la costruzione delle bitte e delle altre parti metalliche sono i seguenti:



- bitte: ghisa seconda fusione - bulloni, tiranti e piastre: acciaio

In particolare le bitte devono risultare idonee ad un tiro che sarà deciso dalla Direzione dei Lavori, come anche la posizione e le caratteristiche di ancoraggio. Ciascun arredo di sovrastruttura deve essere costruito secondo i disegni esecutivi ed essere accettato dalla Direzione dei Lavori; quest'ultima dà disposizioni tempestive sulle date di montaggio.



## Sommario

<b>PREMESSA</b>	<b>2</b>
<b>CAPITOLO 1 - Oggetto, forma e ammontare dell'appalto - Affidamento e contratto - variazioni delle opere</b>	<b>3</b>
Art. 1 - Oggetto dell'accordo quadro	3
Art. 2 - Importo e categoria dei lavori	4
Art. 3 - Descrizione sommaria delle opere	5
Art. 4 - Categoria dei lavori	5
Art. 5 - Durata dell'accordo quadro	5
Art. 6 - Caratteristiche delle prestazioni	6
<b>CAPITOLO 2 - Disposizioni particolari riguardanti l'accordo quadro</b>	<b>7</b>
Art. 7 - Osservanza del capitolato speciale d'appalto e di particolari disposizioni di legge	7
Art. 8 - Documenti che fanno parte del contratto	7
Art. 9 - Qualificazione dell'appaltatore	8
Art. 10 - Modalità di affidamento e condotta dei lavori nell'ambito dell'accordo quadro	8
Art. 11 - Presa visione dello stato dei luoghi	10
Art. 12 - Lavori	10
Art. 13 - Lavori in economia	10
Art. 14 - Lavori diversi non compresi in elenco	10
Art. 15 - Lavori di pronto intervento da eseguirsi con somma urgenza	10
Art. 16 - Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per opere in economia	11
<b>CAPITOLO 3 Clausole contrattuali</b>	<b>12</b>
Art. 17 - Pagamenti	12
Art. 18 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	12
Art. 19 - Obblighi di riservatezza	12
Art. 20 - Trattamento dei dati personali	13
Art. 21 - Riferimenti legislativi	13
Art. 22 - Responsabilità e garanzie assicurative	13
Art. 23 - Danni di forza maggiore	16
Art. 24 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	17
Art. 25 - Criteri di aggiudicazione e stipula contratto	18



Art. 26 -	Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori .....	18
Art. 27 -	Risoluzione del contratto .....	18
Art. 28 -	Divieto di cessione dell'accordo quadro, del contratto e cessione del credito .....	21
Art. 29 -	Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare.....	22
Art. 30 -	Ritardo nella esecuzione dei lavori e penalità relative.....	22
Art. 31 -	Sospensione dei lavori .....	23
Art. 32 -	Ultimazione dei lavori .....	23
Art. 33 -	Proroghe .....	23
Art. 34 -	Subappalto .....	23
Art. 35 -	Consegna dei lavori - consegne parziali - inizio e termine per l'esecuzione .....	24
Art. 36 -	Conto finale e avviso ai creditori.....	26
Art. 37 -	Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore responsabilità dell'appaltatore .....	27
Art. 38 -	Difetti di costruzione e garanzia.....	29
Art. 39 -	Gravi difetti da assoggettare a garanzia decennale (artt. 1667 e 1669 C.C.) .....	30
Art. 40 -	Danni per cause di forza maggiore .....	30
<b>CAPITOLO 4 -</b>	<b>Disposizioni riguardanti l'Appaltatore .....</b>	<b>31</b>
Art. 41 -	Osservanza regolamento UE sui materiali.....	31
Art. 42 -	Provvista dei materiali .....	31
Art. 43 -	Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti.....	31
Art. 44 -	Smaltimento rifiuti e disposizioni ambientali.....	32
Art. 45 -	Rinvenimenti.....	32
Art. 46 -	Precauzioni particolari .....	33
Art. 47 -	Ordini diretti agli operai.....	33
Art. 48 -	Responsabilità dell'impresa .....	33
Art. 49 -	Trattamento e tutela dei lavoratori .....	34
Art. 50 -	Sicurezza .....	34
Art. 51 -	Definizione delle controversie.....	36
Art. 52 -	Norme per la misurazione e la valutazione dei lavori.....	36
Art. 53 -	Tracciamento delle opere e segnalazioni.....	37
Art. 54 -	Prescrizioni relative ai materiali .....	37
Art. 55 -	Calcestruzzi.....	39
Art. 56 -	Acciaio di armatura.....	40
Art. 57 -	Opere in ferro .....	40
Art. 58 -	Parabordi.....	40



Art. 59 - Noleggi .....	40
Art. 60 - Salpamenti .....	41
Art. 61 - Scarificazione di solette in c.a. e pavimentazioni esistenti .....	41
Art. 62 - Arredi della sovrastruttura di banchina.....	41

## I PROGETTISTI

**Geom. Caterina PATTITONI**

**Ing. Valentina GALLISAI**

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

Geom. Mauro Orecchioni